

IL CASO

A partire dal Gennaio 2010 il giovane A.A. (di anni 15) inseriva nel blog a lui registrato, accessibile a chiunque, fotografie ritraendo la B.B. all'interno della classe e mostranti il volto di questa inserita in un corpo di scimmia o piegata in avanti mentre l'indagato l'afferrava da dietro simulando un rapporto sessuale ed accompagnando le suddette foto con commenti denigratori (B.B. è il passatempo della nostra classe, la nostra valvola di sfogo, un essere venuto in terra per essere abusato, eccetera...), nonché intrattenendo sul suddetto blog conversazioni in chat con altri soggetti con i quali, commentando le fotografie, denigrava ulteriormente la persona della B.B. Le fotografie cagionavano alla giovane un significativo stato di perturbamento emotivo, tale da richiedere l'intervento dello psicologo scolastico per guarire i sintomi depressivi causati dalla vicenda. Va considerato che il giovane A.A. è affetto da un leggero deficit cognitivo, tale da richiedere la presenza in classe di un insegnante di sostegno.

Considerando provati tutti questi fatti.

CONTESTO NORMATIVO

Codice Penale:

Articolo 582: Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Articolo 594: Chiunque offende l'onore o il decoro di una persona presente è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a cinquecentosedici euro.

Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa.

Le pene sono aumentate qualora l'offesa sia commessa in presenza di più persone.

Articolo 610: Chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa è punito con la reclusione fino a quattro anni.

Articolo 98: E' imputabile il minore di anni 18 purché abbia capacità di intendere e di volere.

Codice Civile:

Articolo 2043: Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno. (I presupposti per l'applicazione di questo articolo sono il fatto illecito (non per forza un reato), il danno e il nesso di causalità)

Articolo 2046: Non risponde delle conseguenze dal fatto dannoso chi non aveva la capacità d'intendere o di volere al momento in cui lo ha commesso, a meno che lo stato d'incapacità derivi da sua colpa.

Articolo 2049: Il padre e la madre, o il tutore, sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati.

Articolo 2059: Il danno non patrimoniale deve essere risarcito.

CONSEGNA

Si dividano gli studenti in 6 gruppi:

Il primo gruppo svolgerà il ruolo di Pubblico Ministero (PM). Il Pubblico Ministero rappresenta la pubblica accusa ma non ha come scopo sempre la condanna del condannato, se crede che ciò non sia giusto. Gli studenti potranno decidere i capi di imputazione e richiedere la condanna ad una pena detentiva o pecuniaria.

Il secondo gruppo si occuperà della difesa dell'imputato A.A. nel processo penale. Deve cercare di fare in modo che l'imputato venga assolto dalle accuse rivoltegli dal Pubblico Ministero.

Il terzo gruppo si occuperà di giudicare l'imputato in sede penale, tenendo a mente che per condannare l'imputato l'accusa deve provare la colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio e che dunque, in caso di dubbio, hanno l'obbligo di assolvere l'imputato secondo il principio *in dubio pro reo*.

Il quarto gruppo rappresenterà B.B. nella sua richiesta di risarcimento dei danni formulata in sede civile nei confronti di A.A. Potrà richiedere solo una condanna al risarcimento dei danni subiti.

Il quinto gruppo rappresenterà A.A. L'obiettivo sarà quello di resistere alle richieste di B.B. limitando o escludendo la risarcibilità o la sussistenza dei danni lamentati.

Il sesto gruppo rappresenterà il giudice in sede civile che dovrà decidere sulla liquidazione dei danni. A differenza del processo penale, deve solo basarsi su un criterio di preponderanza delle prove.